

Legge regionale 17 luglio 1996 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

Art. 4

1. Nei confronti del daino (*Dama dama*) e del muflone (*Ovis musimon*) è ammessa esclusivamente la caccia di selezione per la quale valgono le norme di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993.

2. A decorrere dall'annata venatoria 1998-1999 anche nei confronti del camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*) è ammessa esclusivamente la caccia di selezione di cui al comma 1.